

ROSSI ENRICO, *relatore*. Negli Uffici questo disegno di legge dette luogo ad alcune osservazioni circa la condizione dell'aspettativa degli ufficiali chiamati temporaneamente ad ufficio diverso dal proprio. Si desiderava che l'onorevole ministro della marina avesse gran cura che a questi speciali incarichi non si destinassero gli ufficiali con soverchia larghezza.

Io invero non so se si sia mai abusato di queste destinazioni, ma facendomi interprete delle considerazioni fatte in seno agli Uffici e ripetute nella Commissione, credo opportuno di pregare l'onorevole ministro della marina di voler dare il suo autorevole affidamento che di queste missioni non si farà in avvenire largo uso e che esse saranno esclusivamente limitate a casi di alto interesse pubblico, casi che del resto sono circondati da sufficienti garanzie perchè occorre che su di essi intervenga una deliberazione dal Consiglio dei ministri.

Qualora questo desiderio espresso dalla Commissione potesse essere avvalorato dall'autorevole appoggio del ministro della marina, tutti noi saremmo più tranquilli sulla esecuzione del presente disegno di legge e sull'applicazione delle modificazioni contenute in esso.

MIRABELLO, *ministro della mariniera*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli pure.

MIRABELLO, *ministro della mariniera*. Mi è grato dare il più largo affidamento all'onorevole relatore ed alla Camera sull'uso che si farà di questa legge la quale non verrà applicata se non nei casi veramente eccezionali. Del resto, come bene ha detto l'onorevole relatore, poichè il Consiglio dei ministri dovrà deliberare in ogni singolo caso sulle missioni da affidarsi agli ufficiali della regia marina, essa è circondata da tali garanzie che ogni altra mia assicurazione sarebbe perfettamente superflua.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge. (*Pausa*).

Procederemo ora alla discussione dell'articolo unico di cui dò lettura:

Articolo unico.

L'aspettativa di cui al paragrafo 6 dell'articolo 9 della legge 25 maggio 1852 sullo stato degli ufficiali può, per ragioni di alto interesse pubblico e dopo deliberazione del

Consiglio dei ministri, essere accordata per due anni agli ufficiali della regia marina, per i quali, in tal caso, il tempo trascorso nell'aspettativa stessa non sarà dedotto dall'anzianità, in analogia al disposto dell'articolo 1, paragrafo 4, della legge in data 24 dicembre 1896, n. 557.

Si procederà nella tornata di domani alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione della proposta di legge relativa alla costituzione in comune autonomo della frazione di Treschè-Conca (Roana).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Treschè-Conca ».

Prego l'onorevole segretario di dar lettura della proposta di legge.

MORANDO, *segretario, legge*. (V. *Stampato n. 101-A*).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questa proposta di legge.

(*Pausa*).

Nessuno essendo iscritto e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli.

Art. 1.

La frazione di Treschè-Conca è staccata dal comune di Roana e costituita in comune autonomo.

(*È approvato*).

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni opportune per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Si procederà nella tornata di domani alla votazione segreta di questa proposta di legge.

Discussione in prima lettura del disegno di legge: Modificazioni all'ordinamento giudiziario relative alle guarentigie e alla disciplina della magistratura.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione in prima lettura del disegno di legge « Modificazioni all'ordina-